

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. **Giulio Cataldi**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 822/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: *Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare*, e vertente

TRA

CONSARNO CONSORZIO (c. f.: 00781540638), elettivamente domiciliato in Napoli, Piazza Bovio, n. 22, nello studio dell'avv. STARACE ALDO (c.f.: STRLDA51A08L845I), che lo rappresenta e difende - unitamente all'avv. DONNARUMMA ANTONIO (c.f.: DNNNTN83L02F839D) - per mandato in calce all'atto introduttivo

E

REGIONE CAMPANIA (c. f. 80011990639), rappresentata e difesa dall'avv. Elena Lauritano (LRTLNE69D67F839Q), giusta procura generale per Notar Boccieri del 14/3/2018 rep.n.33646, con essa elett.te dom.ta in Napoli alla via S. Lucia n. 81



Conclusioni per l'attrice: **1)** *accertare che il Consorzio Consarno ha diritto al rimborso da parte della Regione Campania delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, come quantificate in narrativa;*

2) *per l'effetto, condannare la Regione Campania al pagamento in favore del Consorzio Consarno dell'importo di euro 126.903,70 ovvero di quello maggiore o minore risultante in corso di giudizio; il tutto oltre interessi, anche moratori, e rivalutazione monetaria.*

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari

Conclusioni per l'opposta: *Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, respingere le istanze di controparte e nella denegata ipotesi di accoglimento ridurre gli importi così come richiesti da parte attrice.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

A seguito di procedura arbitrale, la Regione Campania venne condannata, con lodo del 24.1.2017, al pagamento in favore del Consorzio Consarno dell'importo di € 2.483.762,75, oltre interessi, nonché dei tre quarti delle spese di consulenza tecnica, dei tre quarti delle spese ed onorari di difesa, e dei tre quarti delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, quantificate queste ultime come da ordinanza arbitrale del 24.1.2017.

Sulla scorta di tale titolo, il Consorzio Consarno notificò alla Regione un atto di precetto per € 2.940.730,49, di cui € 126.903,70 quale rimborso dei tre quarti delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale già anticipate.

Instaurata, quindi, procedura di pignoramento dei crediti vantati dalla Regione Campania nei confronti del terzo, Intesa SanPaolo S.p.A. (r.g. n.





14124/2018), con ordinanza del 30.12.2019 il G.E. riconobbe al Consarno tutte le somme richieste, ad eccezione delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, ritenendo che la separata ordinanza di liquidazione, a differenza di una liquidazione operata dal Presidente del Tribunale ex art. 814 c.p.c., non costituisse titolo esecutivo.

Il Consorzio Consarno propose tempestiva opposizione avverso detta ordinanza, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 814 c.p.c.: a suo dire, infatti, il titolo esecutivo azionato era costituito dal lodo arbitrale, e non dall'ordinanza di liquidazione, risultando inconferente il richiamo all'art. 814 c.p.c., che attiene al rapporto tra arbitri e parti e non al diverso rapporto tra la parte che abbia anticipato i compensi e quella nei cui confronti viene fatta valere l'obbligazione di pagamento ex art. 91 c.p.c. Su tali premesse, invocò la riforma dell'ordinanza di assegnazione emessa il 2.1.2020 nella procedura n. 14124/2018.

Con ordinanza del 30.9.2020, il G.E., considerato che l'autoliquidazione degli onorari da parte degli arbitri è fonte di obbligazione nella sola ipotesi in cui sia accettata da entrambe le parti, occorrendo, in caso contrario, necessariamente il ricorso alla procedura ex art. 814 c.p.c. da parte degli arbitri, ovvero il ricorso al giudizio ordinario ad iniziativa delle parti stesse; ha respinto l'istanza cautelare, fissando termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

A tanto ha provveduto il Consorzio Consarno, che, dopo aver riepilogato la vicenda, ha lamentato l'erroneità dell'ordinanza del 30.9.2020 del G.E., in quanto fondata esclusivamente sull'art. 814 c.p.c., senza considerare la



differente disciplina concernente gli arbitrati relativi ai contratti pubblici dettata dal d. lgs. 163/2006 e dal d. lgs. 50/2016, secondo cui *le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio ed al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro*. Da ciò, a suo dire, il diritto al rimborso nei confronti della Regione Campania delle somme che aveva interamente anticipate per il pagamento di quanto liquidato dal collegio. Ha, pertanto, chiesto l'accertamento del proprio diritto al rimborso da parte della Regione delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, e, per l'effetto, la condanna della Regione Campania al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di € 126.903,70, ovvero di quella maggiore o minore da accertare, con vittoria di spese.

La Regione Campania, costituitasi in giudizio, ha contestato tutto quanto richiesto dall'opponente, anche con riferimento al *quantum* preteso, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

La causa, senza necessità di attività istruttoria, è stata posta in decisione all'udienza del 9.2.2023 sulle conclusioni riportate in epigrafe, con l'assegnazione di 20 gg. per il deposito di comparse conclusionali e di 20 gg. per il deposito di eventuali repliche.

L'opposizione è infondata.

Occorre, preliminarmente, delimitare l'oggetto del presente giudizio, sia con riferimento al *petitum* che con riferimento alla *causa petendi*.

Sotto il primo profilo, il Consorzio opponente ha chiesto, da un canto, l'accertamento del proprio diritto al rimborso da parte della Regione Campania delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, così come anticipate sulla base della liquidazione operata dal Collegio stesso;



dall'altro, la condanna della Regione Campania al pagamento in proprio favore del relativo importo.

Ora, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi, avente ad oggetto la verifica della legittimità dell'ordinanza del G.E. del 30.09.2020, è evidente che non c'è spazio per una pronuncia di condanna. Del resto, la richiesta di una siffatta pronuncia appare persino contraddittoria rispetto alle premesse dell'opposizione, giacché il credito del consorzio è stato escluso dal G.E. proprio sull'assunto dell'inesistenza di un valido titolo esecutivo per esercitare la rivalsa delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale: richiedere, ora, una sentenza di condanna equivarrebbe a riconoscere che, allo stato, non esiste un valido titolo esecutivo (o, al contrario, condurrebbe ad una duplicazione di titoli).

Può, invece, prendersi in esame la domanda volta all'accertamento del diritto del Consorzio: a questa, sia pure formulata non esattamente in termini "impugnatori" rispetto all'ordinanza del G.E., può riconoscersi quella finalità propriamente rescindente che dottrina e giurisprudenza attribuiscono all'opposizione agli atti esecutivi, in quanto implica la richiesta (esplicitata nel corpo dell'atto introduttivo) di accertamento della erroneità dell'ordinanza impugnata.

Per quanto riguarda, poi, la *causa petendi*, va evidenziato che la giurisprudenza (cfr. Cass. sez. 3, sentenza n. 18761 del 7.8.2013) richiede un'omogeneità tra le contestazioni sollevate innanzi al G.E. nella fase *lato sensu* cautelare e quelle poste a fondamento del giudizio di merito; si afferma, infatti, che "nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un




atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento". Tale rigore, del resto, ben si spiega, ove si consideri la natura necessariamente bifasica dell'opposizione.

Nel caso di specie, il Consorzio ha, dapprima (innanzi al G.E.), contestato la decisione di esclusione del proprio credito sull'assunto dell'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 814 c.p.c.; e solo con l'introduzione del presente giudizio di merito ha invocato anche l'applicazione di altre disposizioni normative, quali l'art. 241, comma 12 e 14, del d. lgs. 163 2006, e l'art. 209, comma 21, del d. lgs. n. 50/2016.

Ma, ad avviso di questo giudice, non vale ad integrare un mutamento inammissibile di *causa petendi* il mero riferimento a (ulteriori) norme di legge, che ben avrebbe potuto essere introdotto anche con le (eventuali) memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c. e che vale unicamente a meglio precisare e definire i motivi della ritenuta erroneità della decisione del G.E. Si tratta, allora, entro i descritti limiti, di verificare se le doglianze mosse dal Consorzio abbiano o meno fondamento.

Occorre partire dall'ordinanza degli arbitri del 24 gennaio 2017, richiamato anche al capo 9) del dispositivo del lodo recante pari data, in virtù del quale





i compensi arbitrali – quantificati in complessivi € 115.422,53 – vennero posti a carico della Regione Campania nella misura di tre quarti.

E' poi documentato che il Consorzio provvede ad effettuare i pagamenti in favore degli arbitri, inserendo la rivalsa nei confronti della Regione e nei limiti indicati dagli arbitri tra i propri crediti azionati col pignoramento presso terzi.

Ebbene, ritiene questo giudice che la decisione del G.E. di escludere tale voce dai crediti riscuotibili nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi sia corretta, non sussistendo per tale parte un valido titolo esecutivo direttamente azionabile.

Come osservato dal G.E., infatti, per pacifica giurisprudenza *“la liquidazione delle spese e dei propri compensi effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti”* (così Cass. sez. 1, sentenza n. 7772/2017; prima ancora Cass. sez. 1, Sentenza n. 20371/2014).

Ciò vuol dire che, nel caso in cui manchi l'accettazione, espressa o tacita, di tutte le parti del procedimento, da un canto gli arbitri sono tenuti a ricorrere al procedimento previsto dall'art. 814 c.p.c. innanzi al Presidente del Tribunale; e, dall'altro, che *“l'accettazione manifestata da una sola delle parti non può ritenersi funzionale all'insorgere dell'obbligo di pagamento del compenso, nè legittima detta parte, in caso di versamento della somma richiesta, ad azioni di rivalsa nei confronti dell'altra”* (così esplicitamente Cass. sez. 1, sentenza n. 4741/1998).

Né tale assetto può dirsi mutato per effetto delle disposizioni normative più recenti, citate dal Consorzio. L'art. 241 del d. lgs. 163/2006



(espressamente citato anche dagli arbitri nell'ordinanza di liquidazione) fissa, al comma 12, i parametri per la quantificazione dei compensi arbitrali ed aggiunge che *L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonche' del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile.* Ma, contrariamente a quanto ritenuto dal Consorzio, proprio l'idoneità della liquidazione a fungere da prova utile ai fini dell'emissione di un decreto ingiuntivo attesta che la liquidazione, da sola, non vale quale titolo esecutivo, e necessita, dunque, di un ulteriore provvedimento giurisdizionale. Nulla di più aggiunge, poi, il comma 14 (riproposto anche dal comma 21 dell'art. 209 del d. lgs. n. 50/2016), secondo cui *Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro,* con formulazione, dunque, pressoché sovrapponibile a quella dettata proprio dal secondo periodo del primo comma dell'art. 814 c.p.c.

Ciò vuol dire, in conclusione, che, allo stato, non sussiste un titolo esecutivo in forza del quale la Regione, che non ha accettato la liquidazione operata dagli arbitri, sia tenuta a rivalere il Consorzio Consarno di quanto da quest'ultimo versato agli arbitri, con la conseguenza che il Consorzio dovrà munirsi di un autonomo titolo a tal fine.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:





- a) rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da Consarno Consorzio avverso l'ordinanza resa dal G.E. in data 30.09.2020 nella procedura n. R.G.E. 14124/2018;

- b) compensa per intero le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Napoli il 27.03.2023

Il Giudice

Giulio Cataldi

Firma digitale

Arbitrato in Italia

